

# DECISIONI

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/107 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 2016

**che non approva la cibutrina come principio attivo esistente destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione <sup>(2)</sup> definisce un elenco di principi attivi esistenti da sottoporre a valutazione in vista della loro eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. In tale elenco figura la cibutrina.
- (2) La cibutrina è stata oggetto di una valutazione a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup> in vista del suo utilizzo nel tipo di prodotto 21 «Prodotti anticorrosione», come definito nell'allegato V di detta direttiva, che corrisponde al tipo di prodotto 21 definito nell'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
- (3) Il 7 aprile 2011 i Paesi Bassi, che erano stati designati autorità di valutazione competente, hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, conformemente all'articolo 14, paragrafi 4 e 6, del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione <sup>(4)</sup>.
- (4) Conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il 17 giugno 2015 il comitato sui biocidi ha formulato il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche tenendo conto delle conclusioni dell'autorità di valutazione competente.
- (5) In base a tale parere si può escludere che i biocidi utilizzati per il tipo di prodotto 21 contenenti cibutrina soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 5 della direttiva 98/8/CE. Gli scenari considerati in sede di valutazione del rischio ambientale hanno individuato rischi inaccettabili.
- (6) Non è pertanto opportuno approvare la cibutrina per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 21.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

<sup>(1)</sup> GUL 167 del 27.6.2012, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUL 294 del 10.10.2014, pag. 1).

<sup>(3)</sup> Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 123 del 24.4.1998, pag. 1).

<sup>(4)</sup> Regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GUL 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La cibutrina (numero CE 248-872-3, numero CAS 28159-98-0) non è approvata come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 21.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2016

*Per la Commissione*  
*Il presidente*  
Jean-Claude JUNCKER

---